



# Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RIBERI Massimo - Sindaco	Presente
2. PETTAVINO Guido - Assessore	Presente
3. FRUTTERO Angelo - Consigliere	Presente
4. VIALE Rebecca - Vice Sindaco	Presente
5. FERRARI Luca - Consigliere	Presente
6. PEJRONE Francesco - Consigliere	Presente
7. MUSSO Nicolò - Consigliere	Presente
8. PISU Luciano - Consigliere	Presente
9. DALMASSO Giacomo Giuseppe - Consigliere	Presente
10. BLANGERO Michele - Consigliere	Presente
11. GADDO Carlotta - Consigliere	Presente
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RIBERI Massimo nella sua qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente scritto nell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: *“sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...”*;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” *“...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- l'art. dell'art.106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/ 2020, n. 77, ha rinviato al 30/9/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni;
- l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27/12/2019, n. 160, prevede ora, come modificato dal citato art.106 comma 3-bis, il differimento, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 i termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai fini dell'efficacia delle stesse.

Considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;

- l'art. 1, co.683, della citata L. n.147/2013 che dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 della legge 27/12/2017 n. 205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

Considerato con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento comunale;

Considerato in merito all'intervenuta emergenza Covid-19:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;
- con decreto legge del 30/07/ 2020, n. 83 la scadenza della dichiarazione di emergenza è stata prorogata al 15/10/2020;
- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle locali, volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus, dall'altra a sostenere e soccorrere con aiuti

economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della grave crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle necessarie misure di contenimento adottate per contrastare lo stesso;

Considerato in merito alle determinazioni da assumere per il tributo in oggetto nel corso dell'emergenza Covid-19:

- In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria-economico-sociale, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito con legge 24/4/2020 n.27, è stato prorogato al 31/7/2020 il termine per approvare le tariffe ai fini del tributo e l'anno in oggetto;
- il termine per deliberare le tariffe TARI è stato successivamente accorpato a quello per l'approvazione del bilancio di previsione fissando la scadenza al 30/9/2020, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77;
- in ragione delle suesposte disposizioni di legge, è intervenuta l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la quale con delibera n.158 del 5/5/2020 dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto riduzioni della parte variabile delle tariffe a favore dell'utenza non domestica al fine di tener conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da parte degli operatori economici che non hanno operato a causa delle misure di contenimento sociale;
- con la medesima delibera n.158/2020, ARERA ha regolato anche la previsione di riduzioni ed agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche;
- inoltre, con delibera n. 238 del 23/6/2020, la medesima ARERA ha introdotto modifiche ed integrazioni alla regolazione del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021, a suo tempo approvato con delibera n. 443 del 31/10/2019; ovvero in merito alla determinazione del piano economico finanziario per l'anno in oggetto per tener conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti di rifiuti da parte degli operatori economici e, dall'altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al Covid-19.

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 ha definito i Consorzi di Bacino quali gestori del servizio dei rifiuti urbani, che nel rispetto della normativa vigente e nella salvaguardia dell'ambiente provvedono alla raccolta dei rifiuti, al conferimento presso gli impianti tecnologici e le discariche,... e tutte le attività funzionali all'esercizio dei servizi di competenza, compresa la vigilanza nei confronti delle Ditte affidatarie.

Dato atto che per il Comune di Limone Piemonte il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti si configura nel Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.) con sede legale in Cuneo, Via Roma n. 28, presso il Municipio di Cuneo;

Considerato che rientra nelle competenze del gestore (C.E.C.) l'elaborazione e validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI, redatto in parte con l'ausilio dei dati in suo possesso ed in parte coi dati forniti dal Comune;

Visto il Piano Economico Finanziario redatto e validato dal C.E.C. quale Ente Territoriale Competente, unitamente alla prescritta relazione di accompagnamento, entrambi allegati alla presente;

Considerato in merito alla manovra TARI per l'anno in oggetto:

- che, come si evince dalla citata delibera n. 158 di ARERA, gli Enti territoriali competenti devono introdurre riduzioni dei coefficienti KC a favore delle categorie delle utenze non domestiche al fine di tener conto della minor produzione di rifiuti e quindi del minor conferimento al servizio pubblico degli stessi in ragione della chiusura forzata dell'attività in ottemperanza delle disposizioni in materia di contenimento sociale;
- ciò, comporta, la modifica dei parametri di ripartizione del costo del PEF fondata sui coefficienti K, con conseguente redistribuzione dei costi non coperti da detti utenti non domestici, a carico degli altri utenti, domestici e non domestici, in un anno di difficoltà ed emergenza economico-sociale;
- inoltre, l'operazione di riduzione dei K incide inevitabilmente anche sulle tariffe imponendo la complessiva rideterminazione delle stesse ponendosi in contrasto con la volontà dello scrivente

Ente di confermare per l'anno in oggetto quelle vigenti nell'anno antecedente allo stesso quale legittima prerogativa prevista per legge ai sensi del citato art.107, comma 5, DL n.34/2020.

- di dare soluzione agli esposti problemi, questo Ente, con la manovra contenuta nel presente atto intende:
  - a) da una parte, prevedere agevolazioni fiscali a favore delle utenze domestiche e non domestiche a copertura alla minore entrata derivante dalla riduzione dei citati K con risorse finanziate dal proprio bilancio comunale;

Considerato, quindi, che con il presente atto si intende, utilizzando soprattutto risorse ricavabili dal proprio bilancio di previsione, in materia di tassa rifiuti:

- adottare riduzioni e agevolazioni a favore degli operatori economici (utenze non domestiche) anche al fine di dare attuazione ed integrare quanto regolato con delibera n.158 del 5/5/2020 di ARERA;
- determinare l'ammontare delle risorse necessarie a dare copertura a tali agevolazioni, che si concreta in una mancata entrata da compensarsi con una pari riduzione della spesa;
- riapprovare il quadro generale delle tariffe ai sensi del citato art.177, co.5 del DL n.118/2020, anche al fine: della semplificazione degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi nel portale del federalismo fiscale; di una migliore intellegibilità complessiva della manovra fiscale operata a favore dei cittadini e degli operatori di settore.

Acquisito sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato ex art.49, comma IV, D.lgs n.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

#### DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto dell'adeguamento normativo e procedurale di cui all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
3. Di dare atto della situazione emergenziale dovuta alla pandemia mondiale di cui al Covid 19;
4. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) è stato elaborato e validato dal Consorzio Ecologico Cuneese, unitamente alla relazione di accompagnamento che si allegano alla presente;
5. Di approvare l'allegato Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
6. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come risultanti dal prospetto allegato;
7. di confermare le agevolazioni tariffarie volte a ridurre il carico fiscale per alcune categorie di contribuenti per incentivare il rilancio dell'attività turistica ed imprenditoriale nel Comune di Limone Piemonte alla luce della crisi economica nazionale dovuta allo stato di emergenza epidemiologica di cui al COVID 19 ed in particolare la riduzione del 30% della tariffa risultante, a favore delle seguenti categorie:
  - 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto)
  - 2 (campeggi, distributori carburanti)
  - 5 (alberghi con ristorante)
  - 6 (alberghi senza ristorante)
  - 7 (case di cura e di riposo)

- 10 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli)
- 11 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze)
- 12 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie)
- 17 (bar, caffè, pasticcerie)
- 18 (supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari)
- 19 (plurilicenze alimentari e/o miste)
- 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
- 23 (case vacanze);

7. di stabilire che il costo delle suddette agevolazioni viene posto a carico delle tariffe TARI;
8. di dare atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
9. di dare atto delle ulteriori agevolazioni previste dalla normativa vigente a seguito dello stato di emergenza di cui al COVID 19 e che il minor introito dovuto alle stesse resta a carico del bilancio comunale;
10. le agevolazioni ed esenzioni a richiesta verranno effettuate su appositi modelli predisposti dall'Ufficio competente;
11. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
12. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente;
13. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e successive modifiche ed integrazioni;
14. di dichiarare la presente, con le stesse modalità ed esito di votazione, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art.134, comma IV, D.lgs n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to : RIBERI Massimo

Il Segretario Comunale  
F.to : Fenoglio D.ssa Laura

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Servizio Finanziario	Favorevole	30/09/2020	Fenoglio D.ssa Laura	Firmato

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/10/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li 13/10/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Fenoglio D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 13/10/2020

Il Segretario Comunale  
Fenoglio D.ssa Laura

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

##### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2020

- alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Fenoglio D.ssa Laura